



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 9

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | NOTARI | ALFREDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | SANTORO | VITTORIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | D'AGOSTINO | GIUSEPPE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 8131/14 depositato il 06/10/2014

- avverso la sentenza n. 646/1/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO contro: COMUNE DI ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente:

METALLURGICA IRPINA SPA
SIG. MOLINARIO GIANCARLO
C.DA TORREAMANDO 108 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 243 TARSU/TIA 2008
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 243 TARSU/TIA 2009
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 243 TARSU/TIA 2010
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 243 TARSU/TIA 2011

SEZIONE

N° 9

REG.GENERALE

N° 8131/14

UDIENZA DEL

04/02/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

1766/15

PRONUNCIATA IL:

04-02-15

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20-02-15

Il Segretario

FATTO

Molinario Giancarlo, in qualità di legale rappresentante della METALLURGICA IRPINA SpA con sede in Ariano Irpino, rappresentato e difeso dal Rag. Castellano Vincenzo presentava atto di appello avverso la sentenza n. 646/01/2014, pronunciata il 26.06.2014 e depositata il 10.07.2014 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, Sez. I, che accoglieva parzialmente il ricorso presentato dalla contribuente contro l'avviso di accertamento n. 243 dell'11/12/2013 emesso dal Comune di Ariano Irpino (AV), relativo a TARSU per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.

Il Comune Di Ariano Irpino, in persona del Sindaco p.t., dott. Domenico Gambacorta, si costituiva in giudizio presentando a sua volta appello incidentale.

In data 23/12/2013 alla società Metallurgica Irpina Spa era stato notificato atto di accertamento TARSU n. 243 relativo alle annualità 2008-2009-2010-2011.

Nel ricorso presentato in primo grado si era contestato e sostenuto: a) l'errata superficie b) l'errata individuazione del soggetto passivo c) la detassazione per attività industriali produttori rifiuti speciali d) l'errata applicazione della sanzione per omessa dichiarazione e) il difetto di motivazione;

In particolare, la società aveva confermato i locali adibiti ad uffici per mq. 174, ma aveva sostenuto l'illegittimità dell'atto impositivo, da un lato, perché insufficientemente immotivato, dall'altro, perché la superficie di mq. 2060 era stata concessa in affitto ad altra società con contratto registrato all'Agenzia delle Entrate in data 30/8/2008 al n. 981, divenendo quest'ultima soggetto d'imposta TARSU, mentre per mq. 895 era stata presentata in data 4/2/2013 denuncia TARSU con richiesta di detassazione per produzione di rifiuti speciali, allegando contratto di smaltimento; veniva quindi anche contestata l'omissione di denuncia, avendola prodotta il 4/2/2013.

Il Comune di Ariano Irpino (AV) costituitosi in primo grado aveva eccepito la difformità di superficie e di numerazione civica tra il fabbricato oggetto dell'accertamento e quello del contratto locativo prodotto dalla contribuente; inoltre, aveva indicato come non debitamente provata l'esenzione richiesta dalla società interessata ed evidenziato l'inosservanza dell'obbligo di presentazione della denuncia, affermando la correttezza della motivazione dell'avviso di accertamento n. 243 dell'11/12/2013.

In data 26 giugno 2014 era stata pronunciata dalla Sez. I della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino la sentenza n. 646/01/2014 depositata il 10 luglio 2014, che aveva accolto parzialmente il ricorso in forza della seguente motivazione:

"Il Collegio rileva che la Corte di cassazione ha costantemente affermato che "il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inadeguate alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente" (Cass. n. 17037 del 2004, n. 11351 del 2012).

Premesso che dagli atti acquisiti non sembra dubitabile che il contratto di affitto regolarmente registrato prodotto dalla ricorrente riguardi l'immobile accertato (come indirettamente si desume anche dall'accertamento TARSU 2012, riferito a mq. 1069), deve accogliersi la richiesta di escludere la superficie concessa in affitto ad altra società, mentre analoga conclusione, non posta in discussione l'assoggettamento alla tassa dei mq. 174 per uffici, non può essere raggiunta per i rimanenti 895 mq.

L'ente locale, infatti, a seguito della richiesta di annullamento in autotutela dell'atto di accertamento, con nota n. 1571 del 19/2/2014 aveva richiesto alla società istante di produrre il "contratto di smaltimento rifiuti speciali con ditta specializzata e relative fatture attestanti l'effettivo smaltimento dei rifiuti speciali prodotto per le annualità 2008-2009-2010-2011".

La società ha prodotto al Comune un contratto smaltimento rifiuti speciali recante la data del 26/6/2007 ma senza allegare, come sarebbe stato del tutto agevole, le relative fatture, la cui assenza anche

in questa sede contenziosa induce il Collegio a ritenere non sufficientemente dimostrata l'invocata sottrazione al regime impositivo di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Deve disattendersi, inoltre, il reclamo della ricorrente sul difetto di motivazione dell'atto impositivo, risultando chiare le ragioni dell'accertamento d'ufficio, con esposizione del calcolo degli importi annualmente dovuti, consentendo piena possibilità di difesa.

Neanche può essere accolta la doglianza sull'inapplicabilità del trattamento sanzionatorio per l'omessa denuncia, non ricorrendo l'ipotesi di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 per la presentazione nel febbraio 2013 di denuncia per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.

Il ricorso, pertanto, è meritevole di parziale accoglimento, dichiarandosi non dovuta la TARSU per la superficie oggetto del contratto di affitto registrato all'Agenzia delle Entrate in data 30/8/2008 al n. 981.

Atteso il parziale accoglimento, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'atto di appello principale si sostiene che i giudici di prime cure non avrebbero esaminato le seguenti questioni poste dal contribuente nel ricorso introduttivo:

Alla nota n° 1571 del 19/02/2014 del Comune di Ariano Irpino, la contribuente in data 27/02/2014, avrebbe trasmesso tramite PEC copia contratto di locazione tra Metallurgica Irpina e la società Metalcom e copia contratto di smaltimento con la società Belardo Ecologia; in data 05/03/2014, tramite PEC avrebbe trasmesso copia della planimetria; in data 05/05/2014, sempre tramite PEC avrebbe inviato le fatture di smaltimento anno 2008-2009-2010-2011 e 2012 più la planimetria dei locali con individuazione delle superficie firmate dal tecnico, in totale n° 11 fatture.

Inoltre, all'appellante rileva che non corrisponderebbe al vero la fattispecie di omessa dichiarazione in quanto la società avrebbe effettuato la denuncia in data 04/02/2013, mentre l'avviso di accertamento è stato notificato in data 23.12.2013.

Il Collegio rileva che l'appello è fondato in quanto la contribuente ha prodotto le fatture relative allo smaltimento dei rifiuti.

Nel caso di specie i giudici di primo grado non hanno esaminato questioni di fatto, quali l'invio al Comune della documentazione a mezzo PEC tra cui le fatture in questione.

Con riferimento all'omessa denuncia il Collegio rileva che correttamente i giudici di primo grado, non hanno disconosciuto la denuncia presentata il 4.02.2013, ma hanno correttamente ritenuto di non accogliere la doglianza sull'inapplicabilità del trattamento sanzionatorio per l'omessa denuncia, non ricorrendo l'ipotesi di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 per la presentazione nel febbraio 2013 di denuncia per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011.

Nel merito l'appellante ripropetta le medesime questioni sollevate in primo grado senza investire analiticamente e puntualmente il *decisum* di primo grado e, in particolare, senza precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare.

Per le annualità accertate, (2008/2009/2010/2011) relativamente all'immobile oggetto della tassazione, riportato in catasto al foglio n.113, particella n.1309, categoria D/1, non risulta agli atti alcuna denuncia TARSU.

In base al disposto dell'art.70, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.507 del 15 novembre 1993, i soggetti che occupano o detengono locali hanno l'obbligo di presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, e di denunciare tempestivamente, nelle medesime forme, ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (art.64, comma 1) pertanto l'obbligo di presentare la denuncia si rinnova di anno in anno.

L'inottemperanza a tale obbligo dichiarativo, come nella fattispecie, produce, per decorso del tempo, il reiterarsi della sanzione per ogni annualità non assolta, dato che il comportamento omissivo è perdurato nel tempo in violazione del chiaro disposto

43

normativo, determinando per ciascun anno d'imposta una autonoma violazione punibile ai sensi dell'art.76 (sent. Corte di Cassazione n. 2823/2009, n. 6859/2005, n. 932/2009).

Si è affermato che ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (art. 64 comma 1) e che quindi, se la denuncia fu incompleta o infedele o addirittura omessa, l'obbligo di formularla correttamente si rinnova di anno in anno (Cass. Sent. n. 18122/2009).

Il Collegio ritiene quindi fondato solo il motivo di impugnazione relativo all'esistenza di fatture che provano l'attività di smaltimento anno 2008-2009-2010-2011 e 2012.

In ordine ai motivi di appello incidentale, si eccepisce che la sentenza impugnata sarebbe errata laddove non ha riconosciuto la tassabilità dei presunti mq oggetto del contratto di affitto registrato all'Agenzia della Entrate in data 30/08/2008 al n. 981.

Si evidenzia che nel contratto di locazione si fa riferimento ad un immobile sito alla contrada Torreamando n. 108, mentre il fabbricato accertato è sito in contrada Torreamando s.n.c., inoltre, non vi sarebbe coincidenza nemmeno per i mq. in quanto nel contratto di locazione è precisato che vengono ceduti in locazione "i locali del capannone industriale alla via Torreamando n. 108 e precisamente i locali ad uso magazzino siti al piano terra compreso gli uffici di mq 970 e i locali ad uso magazzino siti al primo piano compreso gli uffici di mq 1090" mentre nel DOC.FA è indicato che i locali al PT sono di 1049 mq gli uffici di mq 152 e l'opificio al PI è di 1147 mq..

L'Ente locale ribadisce che l'immobile oggetto dell'accertamento era effettivamente occupato dalla suddetta società.

Il Collegio ritiene l'appello incidentale non meritevole di accoglimento.

Nella sentenza appellata, con un ragionamento che in questa sede si condivide, si ritiene provato che il contratto di affitto regolarmente registrato prodotto dalla contribuente in primo grado riguarda l'immobile accertato (come indirettamente si desume anche dall'accertamento TARSU 2012, riferito a mq. 1069), pertanto si conclude per l'esclusione della superficie concessa in affitto alla società Metalcom S.r.l.

Sul piano fattuale nessuna prova concreta ha prodotto il Comune di Ariano Irpino perché si possa ritenere che il contratto di fitto esibito dalla contribuente attenga ad un cespite immobiliare del tutto diverso da quello oggetto di accertamento.

Considerata la complessità e discutibilità della materia il Collegio ritiene di compensare le spese del presente grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale. Compensa tra le parti le spese per il presente grado di giudizio.

Così deciso in Salerno, addì 4.02.2015

Il Relatore

(dott. Vittorio Santoro)

Il Presidente

(dott. Alfredo Notari)

Commissione Tributaria Regionale della Campania
UFFICIO DI SEGRETERIA
in data 20.02.15
Il Segretario [firma]